

Liquidazione coatta amministrativa

a) è una procedura concorsuale con finalità liquidativa (l.c.a.)

b) alla procedura è sovraordinata un' *autorità amministrativa*

Ratio della LCA: tutela di interessi pubblici (stabilità finanziaria, risparmio, corretto funzionamento del mercato), che giustifica la centralità dell' *autorità amministrativa*.

Le ragioni dell'intervento dell' *autorità amministrativa* devono rintracciarsi nel particolare interesse pubblico che rivestono gli *enti* che vanno soggetti alla l.c.a.

É una speciale disciplina per i casi espressamente indicati dalla legge: *“la legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l' *autorità competente a disporla*”* (art. 293, co. 1, c.c.i.i)

Ambito di applicazione

Fra le imprese **sottoposte a vigilanza pubblica**, limitandosi qui a menzionare solo le più significative, vanno senz'altro ricordate:

a) quelle che operano istituzionalmente nel settore del credito o delle assicurazioni o della finanza le **banche** (nonché, per esservi, almeno originariamente, collegate, le **fondazioni bancarie**) e le **assicurazioni** (d.lgs.205/2005);

b) le imprese abilitate alla prestazione di servizi di investimento come le società di intermediazione mobiliare (**SIM**), le società di investimento a capitale variabile e fisso (**SICAV e SICAF**),

c) le società di gestione del risparmio (**SGR**) – nonché le **società fiduciarie e di revisione** (l. 430/1986),

d) le “**imprese sociali**” (d.lgs. 112/2017)

e) le società **cooperative** (art. 2545-terdecies, co. 1, c.c.)

Perché questi enti sono soggetti a LCA?": (i) Rilevanza sistemica; (ii) Presenza di vigilanza autoritativa; (iii) Rischi per risparmio e mercato

Rapporti tra legge generale e speciali

In generale: gli artt. 293 ss. si limitano a dettare una serie di regole di natura per lo più *procedimentale* da applicarsi nelle singole procedure di l.c.a. previste da leggi speciali, in via tendenzialmente *integrativa* (benché talora *prevalente*, in caso di incompatibilità); regole che pertanto vengono a costituire una sorta di nucleo normativo comune.

CCI (artt. 293 ss.)

Regole procedurali

Organi

Pubblicità

TUB/TUF/leggi speciali

Presupposti oggettivi/soggettivi

Autorità vigilanza

Misure straordinarie

Leggi speciali

Ad es., il TUB, per quanto riguarda le banche, o il TUF, per quanto riguarda le SIM, SGR e SICAV per:

- *individuazione dell'Autorità di vigilanza* (ad es., la Banca d'Italia per le banche) preposta alle singole procedure;
- i *presupposti soggettivi* (cioè l'individuazione degli enti sottoposti alla procedura, sopra ricordati) e *oggettivi* (che in parte possono variare da legge a legge, a seconda del tipo di ente a cui ci si riferisce).

Il presupposto oggettivo

a) **condizioni economiche** dell'ente, come accade per la procedura fallimentare;

b) **situazione gestionale** che, in ragione della rilevanza pubblica degli interessi coinvolti, può consigliare la messa in liquidazione dell'ente a prescindere da un suo stato di crisi patrimoniale

b1) **anomalie amministrative:**

- *violazioni di norme legislative, amministrative o statutarie, o comunque irregolarità nella gestione dell'ente;*
- *l'incoerenza dell'attività svolta rispetto al fine che l'ente dovrebbe perseguire (il che tipicamente potrebbe avvenire per società cooperative che non rispettino lo scopo mutualistico, neppure nella forma attenuata della mutualità non prevalente: art. 2545-septiesdecies c.c.).*

Una cooperativa che distribuisce utili in modo non conforme allo scopo mutualistico → può essere messa in LCA **anche senza insolvenza.**

(segue) le crisi bancarie

Per le **banche**, il combinato disposto degli artt. 80 TUB e 17 d.lgs. 180/2015 pongono un'**eccezione**:

per l'eventualità che la procedura di l.c.a **non consenta di gestire il “dissesto”** (formula con cui si riassumono tutte le possibili patologie patrimoniali, finanziarie e gestionali che può assumere il presupposto oggettivo della procedura) della banca nel rispetto:

- a) dell'*“interesse pubblico”* a che venga salvaguardata la continuità delle funzioni essenziali della banca;
- b) della stabilità finanziaria del sistema;
- c) del contenimento dei costi a carico della finanza pubblica e la tutela dei depositanti e degli investitori

Differenza chiave: la "risoluzione" ex d.lgs. 180/2015 mira alla **continuità delle funzioni essenziali**, la LCA mira alla **liquidazione ordinata**. Il bail-in comporta la riduzione/conversione interna del capitale per assorbire perdite.

Nel qual caso la banca (e le altre società appartenenti a un gruppo bancario) verrà sottoposta a provvedimenti straordinari *ulteriori* (“indipendentemente dall'avvio di una l.c.a.”: art. 27 d.lgs. 180/2015), come quello di *“riduzione o conversione di azioni o di altre partecipazioni al capitale”*; ovvero *alternativi* alla l.c.a, come quello di **“risoluzione”** della banca, avvalendosi di misure straordinarie fra cui anche quella della suddetta *“riduzione o conversione”* (c.d. **“bail-in”**).

L'insolvenza e l'alternatività

- i) taluni enti (la maggior parte di quelli sopra menzionati: ad es. gli enti pubblici economici, le banche, le assicurazioni, le SIM, SGR, SICAV e SICAF) sono sottoposti **esclusivamente alla procedura di l.c.a.** La constatazione di un loro stato di insolvenza, pertanto, non può che condurre all'apertura di tale procedura;
- ii) altri enti (tipicamente, le cooperative che svolgono attività commerciale: art. 2545-terdecies, co. 1, c.c.) possono invece essere sottoposti **sia a l.c.a. che a liquidazione giudiziale.** In questi casi opererà il cosiddetto **principio della prevenzione**, secondo il quale si applicherà la procedura che venga aperta *per prima*: con esclusione (o preclusione), pertanto, dell'altra (art. 2, co. 3, e art. 196; e, per le cooperative, art. 2545-terdecies c.c);
- iii) **regola residuale** le imprese per le quali è prevista l'applicazione della l.c.a. sono sottoposte esclusivamente a quest'ultima, a meno che la possibilità di un fallimento (e quindi l'eventuale operatività del principio di prevenzione) non sia *prevista espressamente* dalla legge.

Se ente è assoggettabile a LCA e liquidazione giudiziale:

- prima si apre il fallimento? → niente LCA
- prima si apre la LCA? → precluso il fallimento

Accertamento stato insolvenza

l'**accertamento** (sempre giudiziale) **dello stato di insolvenza** può operare diversamente a seconda del tipo di ente, e a seconda che venga accertato **prima** dell'apertura di alcuna procedura ovvero **dopo** che la procedura di l.c.a. sia già stata aperta

- a) per gli enti sottoposti **anche a liquidazione giudiziale**, l'accertamento dello stato di insolvenza **prima che sia stata aperta alcuna procedura** provocherà, secondo il principio di prevenzione testé ricordato, l'apertura del fallimento
- b) per quanto riguarda gli enti sottoposti **esclusivamente alla disciplina della l.c.a.** l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza (in assenza di qualsiasi procedura o in pendenza di un concordato preventivo) non potrà che provocare l'apertura della l.c.a.

Tribunale accerta — Autorità apre.

(Principio fondamentale della LCA)

(segue) effetti accertamento insolvenza

l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ***dopo che la procedura di l.c.a. sia già stata aperta:***

- a) non impedirà la prosecuzione di tale procedura, ma inciderà su di essa provocando, oltre i normali effetti di quest'ultima, anche l'applicazione degli artt. 64 ss. in materia di *revocatorie* e delle *disposizioni penali* previste per il fallimento (artt. 203 e 237)

Effetto combinato: si sommano gli effetti della LCA + effetti del fallimento (revocatorie + penale), ma **la procedura rimane amministrativa.**

L'apertura della procedura e i suoi effetti

Accertato stato di insolvenza, per impresa esclusivamente in l.c.a.

- (i) L'accertamento dello stato di insolvenza, non potendo che essere giudiziale, sarà operato dal ***tribunale***, a sua volta sollecitato dai creditori (anche se questi, a differenza del fallimento, non hanno un autonomo potere di chiedere l'apertura vera e propria della procedura) o dall'autorità amministrativa che vigila sull'impresa, o anche dallo stesso imprenditore.
- (ii) Accertata l'insolvenza, l'apertura della procedura non potrà però essere dichiarata dal medesimo tribunale, ma soltanto dalla stessa ***autorità amministrativa***

A differenza del fallimento, il creditore non può chiedere direttamente l'apertura della LCA, ma può sollecitare l'accertamento dell'insolvenza.

(segue)

Quando invece il **presupposto** realizzatosi sia **diverso dall'insolvenza**, (es. irregolarità amministrativa) l'*iter* è più semplice:

a) l'autorità amministrativa, constatato essa stessa il verificarsi di tale presupposto, apre la procedura.

Accertato dunque lo stato di insolvenza o altra delle cause previste dalle leggi speciali, l'autorità amministrativa che vigila sull'ente:

- nel primo caso sollecitata dal tribunale;
- negli altri casi di propria iniziativa emanerà il **provvedimento di liquidazione**.

Irregolarità gestionali reiterate in una fiduciaria → apertura LCA **senza** passare dal tribunale.

(segue) il provvedimento di apertura

Il provvedimento di liquidazione (si tratta di regola trasversale per tutte le l.c.a.: art. 197) **entro dieci giorni dalla sua data:**

- a) dovrà essere **pubblicato integralmente** nella Gazzetta Ufficiale a cura dell'autorità che lo ha emanato;
- b) comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese (salve le ulteriori forme di pubblicità disposte nel provvedimento).

Avendo natura amministrativa (si tratterà normalmente di un decreto ministeriale, soggetto alla disciplina sul procedimento amministrativo) potrà inoltre costituire oggetto di **reclamo** per vizi di legittimità innanzi al T.a.r. o, in secondo grado, al Consiglio di Stato.

Può essere impugnato **solo per vizi di legittimità**, non per ragioni di merito.

Gli organi della procedura

Con tale provvedimento (o con altro successivo) l'autorità, organo sovraordinato a tutta la procedura, nomina gli ulteriori **organi della procedura**:

- il **commissario liquidatore** (talora tre, se la procedura rivesta particolare importanza), il cui ruolo può, in larga approssimazione, paragonarsi a quello del curatore fallimentare ;
- il **comitato di sorveglianza** (facoltativo nelle cooperative), composto da tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa (possibilmente fra i creditori);

Commissario vs. Curatore

- più poteri discrezionali
- vincolato da direttive dell'autorità
- minore intervento del Giudice

L'accertamento del passivo

Il commissario:

- procederà all'**accertamento del passivo**, secondo un percorso, peraltro, più “libero” rispetto a quello imposto nella procedura fallimentare:
 - **comunica** a ciascun creditore l'intervenuta l.c.a. dell'ente e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa,
 - formerà – *senza quindi alcuna mediazione dell'autorità giudiziaria* o di quella amministrativa preposta – l'**elenco dei crediti ammessi** (anche con riserva) *o respinti*, e delle domande di rivendicazione e restituzione
- Depositerà l'elenco nella cancelleria del Tribunale e, senza che occorra alcun intervento giudiziario, l'**elenco** diventa **esecutivo**.

Non esiste fase di verifica giudiziale → differenza strutturale rispetto alla liquidazione giudiziale.

Eventuali contestazioni seguono il modello amministrativo.

Amministrazione e liquidazione

il *commissario liquidatore* è l'organo di impulso della procedura:

- a) quanto alla **amministrazione**, conservazione e **liquidazione del patrimonio** del debitore, vige la regola fondamentale per la quale *il commissario liquidatore* “**dispone di tutti i poteri necessari** per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione”
 - b) *procede a tutte le operazioni della liquidazione nel rispetto dei limiti posti* (o talora delle *direttive imposte*, come nel caso delle procedure regolate dal TUB o dal TUF) *dall'autorità che vigila sulla liquidazione* (artt. 206 e 210) e sotto il controllo (che peraltro raramente risulta vincolante) del comitato di sorveglianza (art. 204).
- Il commissario applica le direttive dell'autorità: nell'ambito bancario/finanziario spesso sono **dettagliate e stringenti**.

La ripartizione

La fase della **ripartizione dell'attivo**, è regolata secondo i medesimi principi che operano per la procedura fallimentare.

L'art. 212 rinvia infatti agli artt. 111, 112 e 113 ; salvo prevedere però l'ulteriore possibilità (sempre previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza e parere del comitato di sorveglianza), di “**acconti parziali**” anche prima che vengano accertate tutte le passività (dunque diversi dagli “irripetibili” riparti parziali regolati dagli artt. 113 e 114) ed anche se a favore di **alcune categorie** di creditori (art. 212): ad es., gli stipendi arretrati dei lavoratori dell'impresa sottoposta a procedura, tanto più se prosegua il suo esercizio (o anche di un suo ramo).

La chiusura per concordato

Art. 214 l.fall. prevede alternativamente alla chiusura per ripartizione dell'attivo una soluzione concordataria, c.d. **concordato di liquidazione**

Differenze rispetto al fallimento:

Sarà l'autorità di vigilanza, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza, ad autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori, o anche un terzo assuntore, a proporre al tribunale un concordato a norma dell'articolo 124

La proposta, depositata in cancelleria, comunicata a tutti i creditori e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel registro delle imprese, potrà essere oggetto da parte dei creditori e di ogni altro interessato di *opposizione*.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio.

L'omologazione del concordato, i suoi effetti, la vigilanza sulla sua esecuzione, il suo eventuale annullamento o risoluzione, sono tutti, tendenzialmente, regolati secondo i principi che governano il concordato fallimentare (rinviososi agli artt. 129, 130, 131, 135, 137 e 138)

A differenza del concordato fallimentare, però, si tratterà di un concordato cd. *coattivo*: nel senso che sulla proposta di concordato i creditori non saranno chiamati a votare, ma solo potranno sollevare le menzionate opposizioni dinanzi al tribunale

Perché non si vota?

La procedura rimane amministrativa: prevale l'interesse pubblico alla chiusura. Il tribunale controlla *legittimità* e *fattibilità*, non la convenienza.

L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Perché esiste l'amministrazione straordinaria?"

- Crisi delle grandi imprese con fortissimo impatto sociale.
- Necessità di preservare livelli occupazionali e filiere industriali.
- Strumento alternativo al fallimento per evitare la liquidazione immediata.

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza disciplinata dal d.lgs. 270/1999.

Disciplina speciale della “grande impresa”

- a) in ragione della *rilevanza economica* di talune attività imprenditoriali
- b) salvaguardia dei livelli occupazionali
- c) salvaguardia della c.d. economia “indotta” che ruota intorno all'impresa

Presupposti

- Soggettivo

art. 1 d.lgs. 270/1999, l'a.s. è la procedura concorsuale della **“grande impresa insolvente”**

secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge, l'impresa è **“grande”** se:

- ha un **numero di lavoratori subordinati**, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, **non inferiore a duecento da almeno un anno** ;

- nell'avere **debiti** per un ammontare complessivo **non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale** che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (cioè del fatturato).

(segue) obiettivo

- Dovrà trattarsi di impresa che si trova in stato di insolvenza
- Dovrà però trattarsi di una insolvenza che consenta il raggiungimento della **finalità che la legge stessa assegna alla procedura**: la **conservazione** del patrimonio produttivo, mediante **prosecuzione**, **riattivazione** o **riconversione** delle attività imprenditoriali

Se tale requisito sussiste l'impresa sarà assoggettata inizialmente alla A.S.

Salva, comunque la possibile conversione in fallimento ove emergesse che l'obiettivo non è perseguibile

Fasi

- La A.S. si articola in due fasi:

Prima fase: di osservazione

a) dichiarazione dello stato di insolvenza

b) verifica delle “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali”

- Seconda fase: ammissione alla procedura

La procedura

La procedura di a.s. muove dalla **dichiarazione dello stato di insolvenza** ad opera del tribunale del luogo dove si trova la sede dell'impresa.

Secondo l'art. 3 d.lgs. 270/1999, su ricorso dello stesso **imprenditore**, o di uno o più **creditori**, o del **pubblico ministero** o anche **d'ufficio**

Possibili epiloghi

a) accertati i presupposti **dopo la sentenza di fallimento** il curatore verrà invitato a valutare se sussistano gli ulteriori requisiti (recuperabilità dell'equilibrio economico dell'impresa) per l'ammissione all'a.s. e in caso positivo la procedura fallimentare verrà convertita in quella di amministrazione straordinaria (art. 35 d.lgs. 270/1999)

b) il tribunale, richiesto di dichiarare lo stato di insolvenza di un'impresa ai sensi del suddetto art. 3, pervenga alla dichiarazione di fallimento, **quando constati che l'impresa non possiede i requisiti dimensionali indicati dall'art. 2**

Fase Prima

Procedimento attraverso il quale il tribunale dovrà valutare i seguenti elementi:

- relazione dello stesso imprenditore (se ricorrente) sulle cause dell'insolvenza e su ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti della procedura;
- scritture contabili, bilanci, (art. 5 d. lgs. 270/99)
- audizione necessariamente, dell'imprenditore stesso, del ricorrente (se diverso) **e, soprattutto, il Ministro dello Sviluppo Economico**, che potrà anche depositare un suo parere scritto ed indicare, già in questa sede, i nominativi di uno o tre eventuali commissari giudiziali

(segue) la sentenza

Il tribunale emetterà la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (da comunicarsi, anche al Ministro dello Sviluppo Economico, ed affiggersi ex art. 17 l.fall.), con la quale (art. 8 d.lgs. 270/1999):

- a) verranno nominati gli ulteriori organi rispetto a quelli rappresentati dallo stesso tribunale e dal Ministro dello Sviluppo Economico della prima fase della procedura, e cioè un giudice delegato e **un commissario giudiziale** (ovvero tre, in caso di eccezionale complessità della procedura), **quest'ultimo peraltro in conformità all'indicazione del Ministro;**
- b) verrà ordinato all'imprenditore di depositare le scritture contabili e i bilanci, se non vi abbia già provveduto;
- c) verrà assegnato ai creditori e agli aventi diritti reali mobiliari un termine per la presentazione delle domande, termine che dovrà poi costituire oggetto di apposito avviso da parte del commissario giudiziale;
- d) verrà fissata l'adunanza in cui, nel termine dei successivi trenta giorni, sarà esaminato lo stato passivo davanti al giudice delegato;
- e) verrà stabilito se la **gestione dell'impresa**, in questa prima fase, sarà lasciata all'imprenditore insolvente oppure affidata al commissario giudiziale.

La c.d. fase di osservazione e i suoi effetti

- volta, essenzialmente, ad accertare la possibilità della “conservazione del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali” (art. 1 d.lgs. 270/1999).
- in particolare, obiettivo di questa prima fase e compito essenziale del commissario giudiziale sarà quello di accertare – con una “particolareggiata” relazione che il commissario dovrà depositare in cancelleria e comunicare al Ministro – se sussistano “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali”
- Recupero da realizzarsi attraverso un **programma** (di **cessione** o di **ristrutturazione**) che il commissario stesso potrà già in questa fase abbozzare e che verrà poi predisposto, nella fase successiva, dal commissario straordinario
- Se invece si constati l’**insussistenza di tali prospettive**, la fase di osservazione si concluderà con la sottoposizione dell’impresa – pur se “grande”, ma non più “recuperabile” – a fallimento

(segue) gli effetti

Sono **diversi** a seconda della scelta di lasciare la gestione dell'impresa
(a) all'**imprenditore** ovvero (b) di affidarla al **commissario giudiziale**:

- a) effetti **analoghi** a quelli provocati dall'ammissione al concordato preventivo
- b) conseguirà anche il c.d. **spossessamento** del debitore, secondo i principi operanti in sede fallimentare e l'attribuzione al commissario giudiziale di tutti i poteri e doveri che, in punto di amministrazione del patrimonio e di gestione dell'impresa del debitore, competono al curatore fallimentare;

L'apertura dell'amministrazione straordinaria e i suoi effetti

Disposta dal Tribunale con Decreto:

- a) Entro trenta giorni dalla ricezione della **relazione del commissario giudiziale** sulla sussistenza (o meno) di:
 - **concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali**
 - **recupero** da realizzarsi attraverso un programma che potrà essere di cessione o di ristrutturazione dei complessi aziendali (artt. 27-28)
- b) valutate le eventuali **osservazioni** che a questo riguardo potranno presentare l'imprenditore o i creditori e qualunque altro interessato; considerato anche il **parere del Ministro** sull'ammissibilità dell'impresa alla procedura

(segue) gli organi

Lo svolgimento della procedura è tendenzialmente regolato, laddove il d.lgs. 270/1999 non disponga diversamente, dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il “commissario straordinario”.

- Il **commissario straordinario** (normalmente uno, oppure tre nei casi di eccezionale complessità della procedura) è,organo “ad opera del quale la procedura si svolge” (art. 37 d.lgs. 270/1999) e che deve essere nominato entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di apertura dal Ministro dello sviluppo economico.
- Il Ministro, inoltre, nominerà un **comitato di sorveglianza** (composto da tre o cinque membri, creditori chirografari e, in maggioranza, esperti del ramo di attività dell’impresa o nella materia concorsuale) dotato di una funzione prevalentemente **consultiva** (rilasciando pareri non vincolanti), ma anche di **ispezione** (art. 46 d.lgs. 270/1999) e di **controllo** sugli atti del commissario (ex art. 204 l.fall.)

(segue) gli effetti

Gli effetti del decreto di apertura dell'a.s. si pongono in continuità, ma intensificandoli, con quelli già prodottisi nella prima fase:

- a) si **affiderà la gestione al commissario giudiziale**; e, subito dopo, appena nominato, al commissario straordinario. Con l'inevitabile spossessamento, quindi, del debitore. Varrà l'art. 200 l.fall. sulla **cessazione degli organi sociali**.
- b) per i creditori varranno le norme sulla loro regolazione concorsuale (senza alcuna eccezione ex art. 51 l.fall.)
- c) per i contratti pendenti (che nella fase "prodromica" avranno continuato a trovare normale prosecuzione), la regola di fondo è quella della loro **automatica prosecuzione** sino a quando eventualmente il commissario straordinario non decida, a sua discrezione, di sciogliersene (art. 50 d. lgs. 270/1999)
- d) la disciplina degli effetti del decreto di apertura sugli **atti pregiudizievoli ai creditori** compiuti prima della dichiarazione di insolvenza **solamente** se la procedura abbia preso la "via" segnata dal programma di **cessione** dei complessi aziendali

La definizione e l'esecuzione del programma

Il **recupero** dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali dell'impresa mediante un percorso che può essere, alternativamente, di **cessione** o di **ristrutturazione**.

Indicato dall'art. 27, redatto dal Commissario Straordinario, potrà essere:

- di **cessione** dei complessi aziendali a terzi: che il commissario dovrà attuare sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, di durata **non superiore ad un anno**;
- di **ristrutturazione** economica e finanziaria dell'impresa (che dunque resterà nella titolarità della società debitrice): sulla base di un programma di risanamento, industriale e/o finanziario, di durata **non superiore a due anni**.

In entrambi i casi il programma prevederà dunque una **prosecuzione dell'attività d'impresa**, eventualmente parziale e limitata, “tagliando” gli eventuali rami improduttivi.

A questo fine esso dovrà indicare le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere

(segue)

Il contenuto obbligatorio:

- se è stato adottato l'indirizzo della **cessione** dei complessi aziendali, il programma dovrà altresì indicare **come**, e con quale **prospettive**, essa possa realizzarsi: specificando le **modalità della cessione**, le eventuali offerte pervenute o acquisite, e le stime sulla soddisfazione dei creditori che potrà derivarne;
- se invece sia stato adottato l'indirizzo della **ristrutturazione**, il programma dovrà indicare le eventuali **previsioni di ricapitalizzazione** dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali

Secondo l'art. 55 d.lgs. 270/1999, infatti, la predisposizione del programma avviene sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed in conformità ai suoi indirizzi di politica industriale, **“in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori”**

Approvazione ed esecuzione del Programma

Il programma, per poter essere eseguito, deve avere l'**approvazione del Ministero**

Copia del programma autorizzato dovrà essere trasmessa dal commissario straordinario al tribunale, per essere **depositata in cancelleria**

L'esecuzione del programma è affidata al commissario straordinario (art. 61 d.lgs. 270/1999), che ha il dovere-potere di "compiere tutte le attività" a ciò funzionali; salva però, in alcuni casi (art. 42), la necessità dell'autorizzazione del Ministero, talora previo **parere non vincolante** del comitato di sorveglianza

Segnatamente per:

- **gli atti di alienazione e di affitto di aziende** e di rami di aziende;
- **gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili** e di costituzione di diritti reali sui medesimi;
- **gli atti di alienazione di beni mobili in blocco**, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni (€ 206.582,76).

L'accertamento del passivo e la ripartizione dell'attivo.

Fasi necessarie sono:

- l'accertamento del passivo, che avrà luogo negli stessi modi previsti per la procedura fallimentare (art. 53 d.lgs. 270/1999) ;
- la ripartizione dell'attivo, che avrà luogo, secondo le norme previste per il fallimento;

Possibilità di acconti parziali (art. 68 d. lgs. 270/99), con preferenza peraltro — considerati gli interessi in funzione dei quali si giustifica la specialità della procedura — **per i crediti dei lavoratori subordinati e delle controparti “commerciali”** (cioè di altri imprenditori per le vendite o somministrazioni o prestazioni effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti l'insolvenza).

E ciò **“indipendentemente dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti dall'articolo 27, co. 2”** (art. 68, co. 3, d. lgs. 270/1999)

La cessazione della procedura

L'amministrazione straordinaria può cessare per tre diverse cause:

- a) potrà aversi una **conversione in fallimento** quando, il programma autorizzato non risulti più realizzabile, né utilmente modificabile; ovvero quando, alla scadenza del termine previsto per l'esecuzione del programma adottato, si constati che questo non è stato realizzato
- b) potrà essere disposta la **chiusura della procedura**, sempre per mezzo di decreto reclamabile emesso dal tribunale, quando:
 - i) non siano state proposte domande di ammissione al passivo
 - ii) l'imprenditore insolvente abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
 - iii) ovvero in caso di concordato ex art. 74, co. 1, d.lgs. 270/1999

(segue)

Nella sola ipotesi del programma di **cessione** –

- a) quando i crediti ammessi siano stati integralmente soddisfatti o siano stati in altro modo estinti,
- b) quando sia stato integralmente ripartito l'attivo (74, co. 2, d.lgs. 270/1999).

Il tribunale dichiarerà, la **cessazione dell'esercizio dell'impresa**, e da quel momento la procedura sarà considerata come “liquidatoria”.

In ogni caso, sempre nell'ipotesi del programma di cessione, si avrà la cessazione dell'impresa

(segue) il concordato

Ipotesi di cessazione della procedura, per effetto di un concordato:

- a) nell'a.s. la proposta può provenire **solo dall'imprenditore o da un terzo** (non dai creditori) e dopo che sia stato dichiarato esecutivo lo stato passivo .
- b) occorrerà, comunque, la previa **autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico**, rilasciata solo dopo aver valutato i pareri del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza e, soprattutto, dopo aver **“tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura”** (art. 78 d.lgs. 270/1999)